



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- D.G.I.T. Ufficio II
- D.G.A.I. Ufficio VIII ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Direzione I – Ufficio IX ROMA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
ALL' ANCI	<u>ROMA</u>
ALL' ANUSCA	<u>CASTEL SAN PIETRO TERME</u>
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	<u>ROMA</u>

CIRCOLARE N. 61 /2026

OGGETTO: decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Documento provvisorio d'identità.

Si fa seguito alla circolare n. 85/2026 concernente le modifiche normative introdotte con il decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, ed in particolare i commi 3 e 4 dell'articolo 11, con cui è stato istituito il documento d'identità provvisorio.

Tale documento può essere rilasciato dal Sindaco nei casi di urgenza laddove non è possibile attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica (CIE) o comunque programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata.

Di seguito, si illustrano le caratteristiche e la procedura di rilascio del citato documento.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Caratteristiche generali

Il documento d'identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e, pertanto, soggiace alle relative modalità di registrazione, conservazione e distruzione.

Il modello, adottato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sul sito di questo Ministero (<https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici>) e nella Gazzetta Ufficiale in corso di pubblicazione in data odierna, è dotato di requisiti di sicurezza, rafforzati rispetto a quelli della carta d'identità cartacea, che sono finalizzati a contrastarne la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione fraudolenta.

Esso presenta un formato compatibile con le dotazioni strumentali già in uso ai comuni per il rilascio della carta d'identità cartacea.

Ciascun supporto reca un numero di serie univoco che è composto da un prefisso alfabetico che parte da "BA" e da una sequenza numerica progressiva di sette cifre.

La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

Si evidenzia, come peraltro espressamente previsto dalla norma citata in premessa, che la validità per l'espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere.

Procedura di rilascio

Il documento di identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente:



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;
- nelle more del rilascio della carta di identità elettronica;
- a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, atteso che lo stesso non è rinnovabile.

Il cittadino presenta la richiesta presso il Comune, secondo le modalità organizzative definite dall'ente. L'operatore comunale compie, quindi, le operazioni di seguito indicate:

- identifica il richiedente, ne acquisisce e verifica i dati anagrafici nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- acquisisce 2 fototessere (una per il documento di identità provvisorio ed una per il cartellino) e gli ulteriori elementi necessari alla personalizzazione del documento;
- ai fini della validità per l'espatrio, acquisisce la dichiarazione sottoscritta dal cittadino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 3, della legge 21 novembre 1967, n. 1185;
- registra nell'ANPR, nella medesima sezione dedicata al documento cartaceo, gli estremi del documento di identità provvisorio rilasciato.

Prima di avviare le operazioni di stampa, l'operatore comunale è tenuto a verificare accuratamente la correttezza e la completezza dei dati da riportare sul documento.

Inoltre, prima della consegna del documento al cittadino, l'operatore effettuerà ulteriori verifiche, quali la leggibilità di tutte le informazioni personalizzate, l'integrità fisica del supporto, l'assenza di cancellature, sovrastampe, sbavature o difetti che possano compromettere la leggibilità o la verifica degli elementi di sicurezza, la corrispondenza tra



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

il numero di serie del supporto utilizzato e quello registrato nelle evidenze del Comune ed in ANPR.

Al momento della consegna il cittadino è informato, come previsto espressamente dalla norma in questione, che il documento può non essere accettato da alcuni Stati esteri, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune all'atto della richiesta della CIE.

Si raccomanda, contestualmente al rilascio del documento provvisorio, di fissare un appuntamento per la successiva emissione della CIE, tramite il sistema “*Agenda CIE*” ovvero secondo le modalità previste dal Comune.

Piano di distribuzione

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato la produzione di documenti d'identità provvisori che saranno gradualmente resi disponibili ai comuni, per il tramite di codeste Prefetture, con modalità analoghe a quelle previste per le carte d'identità cartacee.

In particolare, la prima fornitura sarà consegnata alle Prefetture tra il 6 e il 12 agosto p.v. e integrata, con successive consegne, entro settembre. Ogni consegna sarà preventivamente comunicata a codeste Prefetture da parte di personale incaricato dal predetto Istituto Poligrafico.

Si unisce alla presente circolare, per le Prefetture ad uso interno, il piano di distribuzione dei documenti provvisori in parola, che saranno consegnati, in confezioni da 250 modelli, (Allegato 1) nonché il file contenente i dati relativi alla popolazione residente e al numero di cittadini privi di CIE suddivisi per Comune (Allegato 2).

Il numero di documenti assegnati a ciascuna Prefettura è stato infatti determinato in base al numero dei residenti della provincia privi di CIE.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Nella successiva distribuzione ai Comuni, codeste Prefetture potranno tenere conto dei dati sopra citati, delle esigenze manifestate a livello locale nonché della necessità di assicurare una fornitura anche minima ad ogni comune.

Si suggerisce, altresì, di trattenere una quota dei documenti che saranno consegnati entro il 12 agosto per corrispondere, nelle more della successiva consegna, ad ogni eventuale ulteriore esigenza.

Si evidenzia, infine, che il documento provvisorio resta uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino, e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d'identità elettronica.

Resta ferma, quindi, la necessità di proseguire nell'accelerazione impressa dai Comuni alle attività finalizzate al rilascio della carta d'identità elettronica.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Sigg.ri Sindaci del contenuto della presente circolare.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore centrale
(De Vito)